

perdere il proprio punto di vista personale, mantenendosi imparziale ed evitando di dare consigli e fornire/imporre soluzioni tecniche.

Il lavoro di mediatore deve procedere in totale autonomia rispetto ai tribunali (non vengono fatte relazioni, né consulenze tecniche); vanno valorizzati funzioni e ruoli diversi dei coniugi che dovranno essere aiutati nella riorganizzazione delle proprie relazioni familiari a fronte della separazione.

Affiancando la coppia che si separa nella riorganizzazione della propria vita futura, la separazione ed il distacco possono essere vissuti non più come la fine di tutto, ma come l'inizio di un cambiamento della loro storia in cui ciascuno di loro può uscirne vincente.

La soluzione ideale per l'avvocato-mediatore sarebbe quella di informare la coppia che richiede una consulenza legale, della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, inviandoli laddove questi siano interessati a conoscere che cosa essa sia, ad un mediatore familiare per una seduta gratuita di orientamento, dove potranno scegliere in piena libertà e volontariamente se iniziare tale percorso.

In caso contrario, rischierebbe di fare mediazione familiare senza sottoporsi ai limiti deontologici della mediazione stessa.

Dopo aver fornito un cenno su come si sia andata affermando in Italia negli anni la professione "mediatore familiare" e quali siano i requisiti formativi e le abilità richieste a questa figura professionale, nonché del ruolo dell'avvocato nella mediazione familiare, occorre soffermarsi su come sia possibile diffondere e creare una vera e propria cultura della mediazione familiare superando i pregiudizi "di casta". Una prima apertura verso un vero e proprio riconoscimento della nuova professione del mediatore e della rilevanza sociale della mediazione familiare si è avuta in ambito europeo,

con la risoluzione n° 616 del 21 gennaio 1998 adottata dal Consiglio di Europa, che ha affermato la necessità di incrementare l'utilizzo della mediazione familiare, quale metodo con cui un terzo imparziale aiuta le parti a negoziare un accordo.

In Italia, il Decreto del 21 novembre 2000 del Tribunale di Bari - I sezione civile ha stabilito che: *"La presenza di una struttura che parallelamente al processo miri, in termini di neutralità e con garanzia di ambiente accogliente e riservato, a riequilibrare la comunicazione tra i coniugi ovvero ex coniugi, nonché tra essi ed i figli minori e/o a carico deve perciò essere vista, in tesi generale, con favore"*.

Inoltre, lo stesso decreto ha posto l'accento sulla figura del mediatore familiare come professionista, che non va confuso con altre figure professionali come il consulente/perito o come assistente sociale/psicologo.

Dovendo il giudice nel procedimento di separazione tentare la conciliazione tra le parti ex art. 708 c.p.c., e potendo lo stesso farsi assistere da esperti nella negoziazione della crisi coniugale, ecco che ben si sarebbero potuti aprire gli spazi processuali al mediatore familiare.

Questo decreto ha costituito un primo significativo passo verso un'apertura del mondo giuridico nei confronti della mediazione familiare; inoltre tale decreto assume un certo rilievo anche per due motivi:

- 1) per l'aver dato atto che la mediazione familiare è comunque un percorso volontario ("dato atto del consenso delle parti all'effettuazione di un programma di mediazione familiare");
- 2) per aver riconosciuto la mediazione familiare come un percorso alternativo alla lite legale (rinviando la causa ad una successiva udienza all'esito del percorso di mediazione).

Un ulteriore passo avanti, è costituito dalla Delibera della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, con la quale si è avuto un

vero e proprio riconoscimento della mediazione familiare, quale *"servizio sociale da mettere a disposizione dei cittadini del territorio provinciale"*.

Tale servizio viene erogato a cura degli enti gestori dei servizi sociali, i quali possono avvalersi del proprio personale adeguatamente formato o ricorrere a Enti privati, stipulando con essi apposite convenzioni.

Se quindi con il decreto del Tribunale di Bari, la mediazione familiare ha iniziato a prendere piede nel mondo giuridico, con la delibera sopra riportata, la mediazione familiare si innesta nel tessuto sociale come servizio a favore del cittadino.

Si è giunti infine ad una "rivoluzione copernicana" con la L. n. 54/2006 recante "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" che, introducendo l'art. 155 sexies c.c., ha sancito al 2° comma che: *"Qualora ne ravvisi la opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli"*.

In proposito, alcuni autori hanno rilevato che questa norma sotto un primo punto di vista, ha posto l'accento sul tentativo di conciliazione compiuto dal presidente, valorizzandolo (10) e fornendo al giudice degli strumenti per potersi adoperare per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.

Tra l'altro anche la C. cost. con la decisione del 5.11.1996, aveva già prospettato la possibilità per il presidente, di praticare una "soluzione non contenziosa" dei conflitti familiari nello svolgimento delle sue funzioni conciliative.

Il luogo per eccellenza dove potrebbero istituirsi servizi di mediazione familiare, è secondo Suzanne Haller (11), il consultorio familiare, presente su tutto il terri-